

COOPERATIVA IN FORMA DI SRL
AI SENSI DEL D.LGS 6/2003
(A mutualità prevalente)

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede nel Comune (Roma) una Società cooperativa operante secondo il principio della mutualità prevalente, denominata "Cooperativa Pronto Taxi 6645 Società Cooperativa senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa è apolitica ed indipendente, essa può aderire a organismi Cooperativistici.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

ARTICOLO 1 bis

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di valorizzare ed incrementare l'attività svolta dalle imprese di trasporto persone a mezzo autoveicoli di piazza.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata beni, servizi ed attività atti a favorire, coordinare e sostenere l'attività di trasporto di persone con autoveicoli di piazza alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

ARTICOLO 2

La società cooperativa si propone:

- a) Di fornire ai propri soci o a terzi una stazione radio ricevente e trasmittente, collegata con le vetture iscritte alla cooperativa.
- b) Di far esercitare dai propri soci o da terzi con apparecchi radio la concessione governativa, di servizio radio taxi mediante auto pubbliche

- c) Impiantare e gestire una centrale radio taxi ad uso dei propri soci o di terzi che ne facciano richiesta
- d) Di impiantare un sistema di trasmissione dati anche con l'utilizzo di tecnologie non di proprietà della cooperativa. Altresì di installare in vettura tutto l'occorrente per permettere alla nuova tecnologia un corretto funzionamento. Allo scopo di contenere i costi totali può affidare a terzi la gestione del call center.
- e) Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura finanziaria per realizzare gli obiettivi che la cooperativa si propone.
- f) Acquistare o affittare immobili o laboratori idonei alle esigenze dell'attività sociale.
- g) ampliare il campo dell'attività del servizio radio taxi, installando in vettura taxi hardware e software atti ad ottimizzare il lavoro del tassista collegato alla centrale radio (es, GPS, pulsante antirapina, ecc.).
- h) Gestire un magazzino auto ricambi, vestiario, alimentari ecc. ad uso esclusivo dei propri iscritti
- i) Gestire un'autorimessa con annesso; distributore di carburante, un'officina meccanica, un lavaggio e tutto quello che può servire agli iscritti della cooperativa per svolgere meglio il proprio lavoro.
- j) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative sportive e mutualistiche, che favoriscano la organizzazione del tempo libero e la socializzazione dei soci e delle loro famiglie.
- k) Si propone altresì di fornire ai propri iscritti e a coloro che ne facciano richiesta alla cooperativa una serie di servizi inerenti allo svolgimento del servizio tassistico sia presso il VII° Dipartimento che in ciò che concerne lo svolgimento annuo e periodico dell'attività professionale; stipulare convenzioni con professionisti iscritti agli albi per consulenza fiscale, contabilità, denunce dei redditi, intervento presso banche per finanziamenti e assistenza legale per tutto ciò che concerne la attività tassistica; o di aderire anche ad associazioni per il raggiungimento di detti scopi.
- l) partecipare a gare indette da enti pubblici e privati per l'assunzione di appalti e/o servizi;
- m) la cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92.

ARTICOLO 3

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato ma mai inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci tutti gli autisti di piazza, che: siano regolarmente iscritti al ruolo conducenti (taxi) ed in regola con le leggi ed il regolamento comunale vigente al momento della domanda, che siano in regola con tutte le disposizioni del presente statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve: presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA se ne è in possesso, deve altresì fare presente se proviene da altra cooperativa o società radio taxi;

l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 5

Sulla domanda di ammissione dei nuovi soci decide il C.D.A. il socio sarà ammesso purchè riscuota il parere favorevole della metà dei suoi componenti più uno; il nuovo ammesso deve:

- a) Pagare la tassa di ammissione nell'ammontare che sarà fissato dal C.D.A.
 - b) Versare l'importo delle quote sociali sottoscritte
 - c) Versare i canoni di deposito così come stabilito dal C.D.A.
 - d) Osservare le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno/norme che regolano il servizio e delle deliberazioni consiliari e assembleari legalmente adottate;
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde: per morte, per recesso, per esclusione e per il mancato pagamento protratto per quattro mesi del canone mensile nell'importo stabilito dal CDA. Tutto ciò che gli sarà dovuto gli verrà restituito solo sulla base del bilancio di esercizio dell'anno in corso.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi avranno diritto al rimborso delle quote sociali versate dal loro dante causa.

Essi entro centottanta giorni (termine massimo) dalla morte del socio e sempre che nel frattempo non abbiano richiesto e conseguito il rimborso delle quote loro spettanti, possono anche domandare di continuare a far parte della cooperativa

designando uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nelle quote del defunto con i relativi diritti e obblighi.

Il designato diventerà socio a tutti gli effetti soltanto dopo aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge e dal presente statuto, per le nuove ammissioni.

Qualora nel termine anzidetto gli eredi non designino uno di loro ad assumere la qualità di socio oppure non richiedano la restituzione delle quote del defunto, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

Agli eredi del socio defunto, non che al socio receduto o escluso, la liquidazione delle quote avrà luogo solo sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, ma in misura non superiore al valore nominale delle quote stesse.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- a) che non si trovi nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che intenda trasferirsi ad altro radio taxi dando un regolare preavviso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno sei mesi;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare ricorso avverso tale decisione.

ARTICOLO 8

L'esclusione oltre ai casi previsti dalla legge può essere deliberata dal C.D.A. nei confronti del socio che:

- a) non osserva le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni consiliari e assembleari legalmente adottate;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;
- c) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione innanzi alla magistratura ordinaria.

ARTICOLO 9

Nel caso di cessione dell'attività il cedente ha obbligo di assicurarsi che il cessionario non utilizzi i servizi della Cooperativa se non dopo essersi iscritto; in caso contrario verrà ritenuto responsabile anche dal punto di vista economico.

Il cedente ha l'obbligo di dare le dimissioni R/R 30 giorni prima della cessione.

Nel caso in cui un socio per gravi motivi di salute (certificato da medico) non lavori e la vettura sia ferma per un periodo maggiore ad 2 mesi può presentare domanda di sospensione del canone al C.D.A. che si riserverà , di accettare in toto o in parte , o di respingere la richiesta fatta.

ARTICOLO 9 bis

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 9 ter

Obblighi e divieti (art 2514 cc requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

La cooperativa ha:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 9 quater

(Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;
- c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile perché formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuno di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva ordinaria
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo;
- f) da ogni altro fondo ed accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.

ARTICOLO 11

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 12

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo di qualsiasi specie, né possono essere cedute ad altri con effetto verso la società, senza il benestare scritto del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 9 quater;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 9 ter;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera B e C art. 10.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 14, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione dalla chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomenti che per legge sono di sua competenza.

I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno la trattazione dei determinati argomenti a condizione, però che la domanda relativa sia presentata per iscritto non più tardi della chiusura dello stesso esercizio sociale e da tanti soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i voti spettanti ai soci che hanno il diritto al voto in assemblea.

ARTICOLO 15

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata mediante avviso da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In considerazione dell'elevato numero dei soci e della particolare attività svolta che comporta frequenti rapporti tra soci e società, la convocazione è effettuata con le seguenti modalità:

- a) mediante messaggi trasmessi sui display di servizio che si trovano a bordo delle autovetture dei soci;
- b) mediante messaggi inviati ai cellulari dei soci risultanti nell'anagrafica sociale;
- c) mediante ritiro da parte del socio del foglio di convocazione predisposto e in giacenza nei locali sociali almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di essa, oppure ne sia fatta domanda almeno da un numero di soci previsti dall'articolo precedente, oppure dal collegio sindacale se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno. Nell'avviso deve essere, altresì, indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo non prima del giorno successivo a quello stabilito dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia in questa ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 16

Le assemblee tanto in sede ordinaria che straordinaria sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 17

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 18

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. In caso di impedimento i soci assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da un altro socio mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel processo verbale e devono essere conservate in atti della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

I soci non possono farsi rappresentare né dagli amministratori, né dai sindaci, né dai dipendenti della cooperativa.

Non è ammessa la delega nelle votazioni per la nomina delle cariche sociali.

ARTICOLO 19

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente, salvo che l'assemblea non elegga chi deve presiederla, in ogni caso il presidente è eletto dall'assemblea quando non siano presenti né il presidente né il vice-presidente del consiglio di amministrazione. Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa. Il segretario può essere anche persona che non riveste la qualità di socio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno), eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea delibererà di anno in anno a loro favore gettoni di presenza.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società. Il Consiglio di Amministrazione può decidere per alcune cariche un compenso quantificabile dal loro impegno e dedizione. Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Responsabile Amministrativo e un Responsabile di Centrale.

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno potrà nominare (tra i consiglieri) dei responsabili dei settori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 21

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Tale domanda deve essere consegnata al presidente in tempo utile. Essa deve contenere l'ordine del giorno da trattare.

La convocazione è fatta con telegramma o con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano spedita o consegnata almeno tre giorni prima dell'adunanza, inoltre la convocazione potrà essere comunicata con messaggi giornalieri inviati sul display di servizio almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche solo da un consigliere o quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o loro parenti, o affini fino al terzo grado. A parità di voti la proposta è respinta.

ARTICOLO 21 bis

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

ARTICOLO 22

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto tra l'altro spetta al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale
- d) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del C.D.A. dall'articolo 23;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o dello statuto siano riservati all'assemblea.

ARTICOLO 23

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Le obbligazioni sociali saranno valide quando, oltre alla firma del presidente, portino la firma di almeno un consigliere.

Il presidente ha la facoltà di assumere o licenziare il personale della cooperativa fissandone la retribuzione e le mansioni.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i poteri in tutto o in parte al vice-presidente o a un membro del consiglio nonché con speciale procura ad impiegati della società.

Lo sostituisce il vice-presidente.

ARTICOLO 24

Il segretario redige i verbali del consiglio e sovrintende al regolare andamento degli uffici amministrativi della società alla diretta dipendenza del presidente.

COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società Cooperativa Pronto Taxi verrà disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri ed i compensi.

Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici previsti dalla legge 59/92.

